



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 30/07/2015 Ufficio : Segreteria Settore : Servizi Istituzionali	OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2015.
--	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **16,50**, ed in prosieguo, nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta **di prima convocazione** disposta con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Consiglio Comunale sottoindicati :

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
SPERDUTO DONATO	SI		CARRIERO VITANTONIO	SI	
PIERRI MICHELE	SI		MASI GIANMARIO	SI	
DE CARLO DONATO	SI		FARUOLO VITTORIO	SI	
BOCHICCHIO ROCCO	SI		CARNEVALE GIOVANNI	SI	
GROTTOLA MICHELE	SI				
RICIGLIANO SERGIO	SI				
LUONGO CANIO	SI				
BENCIVENGA MARIO	SI				
CARLUCCI RAFFAELLA	SI				

Assegnati	n.13	Presenti	n. 13
In carica	n.13	Assenti	n. /

Risulta altresì presente l'Assessore Esterno :

PASCALE DONATELLA	Presente
-------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Dr. Michele GROTTOLA** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000) il Segretario comunale **Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000 nr. 267 :

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica : **favorevole**
Il Responsabile del Settore
(F.to Dr. Leonardo DI LEO)
- il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: **favorevole**
Il Responsabile del Settore
(F.to Dr. Leonardo DI LEO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 - 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ";
- l'art. 151 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- Che con **Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 è stato differito al 31 marzo 2015** il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015;
- Che successivamente con **Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 si prorogava, il termine precedentemente fissato per il 31/03/2015 al 31 maggio 2015 ;**
- Che successivamente con **Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 si prorogava, ulteriormente, il termine precedentemente fissato per il 31/05/2015 al 30 luglio 2015 ;**

VISTO l'art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ", con particolare riferimento a:

- **1° comma**, il quale prevede che " L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

commi da 6 a 10 i quali recitano :

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. “;

Visto l'art.14 comma 1° del D.L.gs. n.23/2011, secondo cui l'IMU è indeducibile;

- **VISTA** e richiamata la delibera consiliare n. **22 del 09/09/2014** avente ad oggetto “ *APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)* ”;
- **VISTA** e richiamata la delibera consiliare n. **38 del 30/06/2012** avente ad oggetto “ *DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA* ”;
- **VISTA** la delibera Commissariale (assunti i poteri del consiglio comunale) n. **03 del 31 maggio 2013** avente ad oggetto: “ *DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013* ”;
- **VISTA** la delibera commissariale (assunti i poteri del consiglio comunale) n. **06 del 18 luglio 2013** avente ad oggetto: “ *RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 03 DEL 31 MAGGIO 2013 AVENTE AD OGGETTO - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013* ” – *PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA*;

Considerato che con le sottoelencate delibere :

- **n. 09** adottata dal Consiglio Comunale, nella seduta **del 04/04/2013** avente ad oggetto : “ *RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART.243 BIS DEL TUEL N.267 INTRODOTTO DALL'ART.3 LETTERA "R" DELLA LEGGE N.231 DEL 7/12/2012 (G.U. N.286 - 2012)* ”;
- **n. 04 del 31/05/2013** deliberazione commissariale (assunti i poteri del Consiglio Comunale) avente ad oggetto: “ *PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ART.243 BIS E SEGUENTI D.LGS. 267/2000 - INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI* ”;
- **n.08 del 22/08/2013** la deliberazione commissariale (assunti i poteri del Consiglio Comunale) avente ad oggetto “ *ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI AL D.L. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO. N. 4 DEL 31/05/2013* ”;

questo Ente ha aderito alla **PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE** e programmato il ripianamento di tutti i debiti, entro l'esercizio finanziario 2017, secondo un dettagliato piano di ammortamento :

Che con nota prot. n. 0001545-25/09/2014 – SC BAS-T93-P , acquista al nostro protocollo generale al n. 0006719 in data 25/09/2014, la **Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata - Potenza – Viale del Basento, 78 – e-mail: sezione.controllo.basilicata@corteconti.it-PEC: basilicata.controllo@corteconticert.it**, trasmetteva la **delibera n.100/2014/PRSP** con la quale approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di San Fele;

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, questo Comune, attualmente e ancora per un arco di tempo di anni 8 (otto) e fino al 31/12/2022, si trova nella **PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE** ;

- VISTO e richiamato il D.L. 10 ottobre 2012 n.174 – legge 7 dicembre 2012 n.213;
- VISTO e richiamato il D.L. 18 ottobre 2012 n.179 – legge 17 dicembre 2012 n.221;
- VISTO e richiamato il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.235 ;

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire gli equilibri di bilancio occorre fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** applicabili per l'anno 2015:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	4,00 PER MILLE
ALTRI IMMOBILI	10,60 PER MILLE
FABBRICATI CATEGORIA D	7,60 PER MILLE
RESIDENTI ALL'ESTERO – non assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione di proprietà	10,60 PER MILLE

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. Per l'anno 2015 l'abitazione principale è esente ;

VISTO il Decreto-Legge 28 marzo 2014 nr.47 recita " *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Le imposte comunali di TARI e TASI su questa unità immobiliare, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi* ". Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.6/df ha chiarito che il regime di favore si applica ai pensionati titolari di pensioni in **CONVENZIONE INTERNAZIONALE** e a coloro che percepiscono

contemporaneamente una pensione italiana e una estera (solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti all'AIRE;

RITENUTO considerare una sola pertinenza (C/2, o C/6, o C/7) delle abitazioni private quale accessorio dell'immobile principale in modo da calcolare la tariffa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

Vista la Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012 (Legge di stabilità 2013);

Richiamato il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235

Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014);

Vista la "Legge di stabilità 2015", n. 190 del 23/12/2014, pubblicata sulla G.U. del 29/12/2014;

Richiamato l'art. n. 172 comma 1 lettera e), del decreto Lg.vo n° 267 del 18/08/2000.

Visti:

- > l'art.4 Dlgs n.165/01 e s.m.;
- > il Tuel n.267/00 e s.m.;
- > la legge 241/90 e s.m.
- > **CON** l'esito della seguente votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto:

Consiglieri assegnati:	n. 13
Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri votanti:	n. 13
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 5 (Carriero - Masi - Faruolo - Carnevale -Bencivenga)
Astenuti	n. /

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** per i motivi esposti in premessa le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili nell'Esercizio Finanziario 2015, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	4,00 PER MILLE
ALTRI IMMOBILI	10,60 PER MILLE
FABBRICATI CATEGORIA D	7,60 PER MILLE
RESIDENTI ALL'ESTERO - non assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione di proprietà	10,60 PER MILLE

2. DI CONFERMARE la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. Per l'anno 2015 l'abitazione principale è esente.

3. DI DARE ATTO che l'esenzione per l'abitazione principale viene applicata solo a favore dei **PENSIONATI** titolari di pensioni in CONVENZIONE INTERNAZIONALE e contemporaneamente iscritti all'AIRE, nonché a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera;

4. DI DARE ATTO, altresì, che solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma considerando, inoltre, una sola pertinenza (C/2, o C/6, o C/7) delle abitazioni private quale accessorio dell'immobile principale;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento provvederà, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Revisata l'urgenza di provvedere, visto l'art. 134 - 4 comma - del T.U.E.L. n. 267/2000 con la seguente separata votazione resa in forma palese **dagli aventi diritto**:

Consiglieri assegnati;	n. 13
Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri votanti;	n. 13
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 5 (Carriero - Masi - Faruolo - Carnevale - Bencivenga)
Astenuti	n. /

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto, immediatamente eseguibile .

Determinazione aliquota e detrazioni imposta municipale unica anno 2015.

PRESIDENTE

Al punto 4 all'ordine del giorno abbiamo la determinazione aliquota e detrazioni imposta municipale unica anno 2015.

SINDACO

Questo è il caso di cui accennavamo prima, cioè qui è subentrata la norma a favore degli emigrati, che viene applicata, mentre tutto il resto rimane invariato.

PRESIDENTE

Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto all'ordine del giorno:

Chi è favorevole? Sono favorevoli 8 Consiglieri.

Chi è contrario? Sono contrari 5 Consiglieri.

Il Consiglio approva.

Metto in votazione l'immediata esecutività:

Chi è favorevole? Sono favorevoli 8 Consiglieri.

Chi è contrario? Sono contrari 5 Consiglieri.

Il Consiglio approva.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Michele GROTTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO

Prot. n. 6862

Albo n. 869

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale li,

11 SET 2015



IL FUNZIONARIO DELEGATO
UFFICIO SEGRETERIA
(Rag. Maria Assunta SPERDUTO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 11 SET 2015 al 26/9/2015.

è divenuta esecutiva il giorno. 11 SET 2015

~~X~~ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. n.267 del 18.08.2000);

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione e comunicazione di legge (art.134, comma 3)

Dalla Residenza Comunale li,

11 SET 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO